

BluCasa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA
DEI RISCHI DELL'ABITAZIONE E DELLA VITA PRIVATA

Mod. 1489 ed. 28.11.2019

Questo contratto è redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari" del Tavolo tecnico ANIA
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI



BluCasa

Presentazione della Polizza

BluCasa, per la protezione della tua Abitazione e della tua famiglia

BluCasa è adatta per abitazioni di proprietà, in affitto o date in locazione. Assicura la casa e i beni al suo interno in caso di Incendio, danni causati da perdite di acqua, Furto, danni causati dai ladri, eventi atmosferici.

BluCasa protegge l'Assicurato da richieste di risarcimento per danni provocati a Cose e/o persone e per danni causati dagli Animali Domestici.

Inoltre fornisce assistenza per imprevisti domestici, con l'invio di professionisti in caso di bisogno e supporta l'Assicurato in caso di controversie legali.

Le coperture offerte per la casa:



Incendio e rischi accessori Fabbricato

Una fuga di gas provoca uno Scoppio all'interno dell'Abitazione, un Incendio si propaga fino a raggiungere l'Abitazione in cui si abita, ...

Sono solo esempi di casi in cui interviene la garanzia Incendio



Incendio e rischi accessori Contenuto

Un Fulmine, durante un temporale, danneggia la centralina elettrica o le apparecchiature elettroniche all'interno dell'Abitazione, il divano o alcuni mobili prendono fuoco a causa di una candela dimenticata accesa, ...

Grazie a questa garanzia, i costi di riparazione vengono rimborsati



Furto e rischi accessori

Dei ladri entrano nell'Abitazione. Oltre a rubare gioielli, denaro, smartphone, etc., rompono alcuni serramenti e provocano danni ai mobili.

Cargeas, oltre alle Cose rubate, pensa anche alle Cose danneggiate dai ladri

Le coperture offerte per la famiglia:



Responsabilità civile dell'Abitazione

Durante l'assenza per la settimana bianca, un termosifone, rompendosi, provoca un allagamento all'appartamento sottostante.

Cargeas risarcisce il danno causato a terzi



Responsabilità civile della vita privata

Il cane, pensando di giocare, fa cadere un ciclista, ...

Cargeas risarcisce il danno causato a terzi

Inoltre, BluCasa è un aiuto quotidiano in caso di imprevisti:



Tutela Legale

Un oggetto, cadendo dal balcone potrebbe danneggiare la proprietà e l'auto di un vicino.

In questo caso Cargeas rimborsa le spese legali da sostenere



Assistenza

La chiave si rompe nella serratura di casa, un tubo dell'acqua si rompe durante la notte, i ladri hanno danneggiato il portone di casa in un tentativo di Furto, ...

Cargeas, mette a disposizione un team di professionisti per interventi di emergenza

Con BluCasa potrai arricchire la tua Polizza con coperture accessorie opzionali:



Package Energia Solare

Permette di proteggere l'Impianto Fotovoltaico o Solare Termico installato sulla tua villa o villa a schiera



Package Abitazione Secondaria

Permette di proteggere dall'Incendio e dal Furto i beni che si trovano nella tua Abitazione Secondaria



Package Alleato Casa

Sottoscrivibile solo per l'Abitazione Principale, prevede la corresponsione di una somma forfettaria mensile, in caso di inagibilità della tua Abitazione e necessità di trasferirsi in altra ubicazione

BluCasa ha **quattro linee di protezione** che si differenziano per somme assicurate e coperture prestate con massimali crescenti per Incendio, Furto e responsabilità civile.

Informazioni e numeri utili



Vuoi parlare con uno Specialista Assicurativo di UBI Banca?

Chiama il numero **800.500.200**, potrai avere assistenza e consulenza



Hai bisogno di richiedere informazioni ed assistenza sul prodotto BLUCASA o sugli altri prodotti CARGEAS Assicurazioni?

Puoi inviare una email a **infopolizze@cargeas.it** oppure contattare il numero **035.0861051**, operativo **dal lunedì al venerdì** con orario **8:30 - 17:30**



Devi denunciare un sinistro?

Per denunciare un sinistro è possibile inviare una email a **denunciasinistri@cargeas.it**

Devi richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto?

Per richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto è possibile inviare una email a **infosinistri@cargeas.it** (indicando nell'oggetto il numero di sinistro) oppure contattare il numero **035.0861051**, operativo **dal lunedì al venerdì** con orario **8:00 - 19:30**



Un guasto? Un'emergenza? Hai bisogno di un professionista per un intervento urgente?

Se la tua Polizza prevede la garanzia "Assistenza" e hai bisogno di un intervento, contatta la Centrale Operativa al numero verde **800.066.308** oppure **02.58245634**, attivi **24 h su 24 h** tutti i giorni dell'anno

Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della polizza?



1 - Nella tua area Riservata Cargeas

Le informazioni di dettaglio sulla polizza sono disponibili accedendo all'**Area Riservata** sul sito **www.cargeas.it** con il Codice Cliente ricevuto al momento dell'acquisto. È possibile visualizzare i documenti e le coperture in essere, il dettaglio delle scadenze e i premi pagati



2 - Nel tuo Home Banking

Se sei titolare del servizio di **internet banking Qui UBI** potrai accedere anche all'app UBI Banca per avere tutte le polizze a portata di mano, su smartphone e tablet



Per avere le informazioni utili sempre a portata di mano, fai una foto di questa pagina e salvala sul tuo cellulare

Legenda

I simboli descritti di seguito evidenziano importanti sezioni della documentazione contrattuale e ti aiuteranno a comprendere meglio il contenuto della tua Polizza:



Che cosa è assicurato

Qui trovi le informazioni sulle coperture presenti in Polizza. Ricordati che le coperture acquistate saranno indicate nel Modulo di Polizza



Che cosa non è assicurato

Qui trovi le informazioni relative alle coperture escluse



Ci sono limiti di copertura

Questa sezione indica le informazioni riguardanti eventuali esclusioni, rivalse, franchigie o scoperti previste per ciascuna garanzia



Che obblighi ho?

Qui trovi indicato cosa fare in caso di Sinistro e sono riportati gli obblighi e gli adempimenti sia dell'Assicurato/Contraente che dell'impresa

Quando incontri un box con il simbolo della lampadina leggi il contenuto con attenzione: troverai informazioni utili per capire meglio le caratteristiche della tua Polizza!

Qui sotto trovi il primo messaggio utile per te:




BluCasa è redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" diramate da ANIA, per la semplificazione dei contratti assicurativi:

- nell'**indice** sono indicati tutti gli **argomenti trattati**
- gli **argomenti trattati** sono contraddistinti da **simboli guida**
- le **parti evidenziate in grigio** indicano le esclusioni, le franchigie, gli scoperti e i limiti

In conclusione si trovano inoltre:


- il **Glossario**, che permette di approfondire il **significato** dei termini assicurativi più utilizzati, indicati nel testo con la lettera iniziale maiuscola
- i principali **articoli del codice civile** in materia di Assicurazione

Indice

	SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI	6
<hr/>		
Che cosa è assicurato		6
Che cosa non è assicurato		9
Limiti della copertura		9
Coperture aggiuntive facoltative "Package"		13
Package Energia Solare		13
Package Abitazione Secondaria		15
Package Alleato Casa		17
Norme che regolano i sinistri		18

	SEZIONE FURTO E RISCHI ACCESSORI	22
<hr/>		
Che cosa è assicurato		22
Che cosa non è assicurato		23
Limiti della copertura		24
Norme che regolano i sinistri		26

	SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	27
<hr/>		
Copertura responsabilità civile Abitazione		27
Che cosa è assicurato		27
Che cosa non è assicurato		28
Limiti della copertura		28
Copertura responsabilità civile vita privata		28
Che cosa è assicurato		28
Che cosa non è assicurato		30
Limiti della copertura		30
Norme che regolano i sinistri		31

	SEZIONE TUTELA LEGALE	32
<hr/>		
Che cosa è assicurato		32
Che cosa non è assicurato		33
Limiti della copertura		34
Norme che regolano i sinistri		35

	SEZIONE ASSISTENZA	38
<hr/>		
Che cosa è assicurato		38
Che cosa non è assicurato		39
Limiti della copertura		40

Norme comuni a tutte le coperture	43
Glossario	46
Articoli del codice civile richiamati nelle condizioni di Assicurazione	54



Sezione Incendio e Rischi Accessori

In caso di Polizza connessa ad un mutuo è possibile acquistare anche unicamente la copertura di cui all'Art. 1 "Incendio" del Fabbricato.



Che cosa è assicurato

Art. 1 INCENDIO

L'Impresa, nei limiti di cui ai successivi Art. 11 e Art. 12, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato (dell'Abitazione Principale e/o dell'Abitazione Secondaria) e/o al Contenuto, causati da uno dei seguenti eventi:

1. **Incendio;**
2. **Fulmine;**
3. **implosione;**
4. **Esplosione e Scoppio**, esclusi i danni causati da ordigni esplosivi;
5. **caduta di aeromobili, satelliti artificiali**, loro parti o Cose da essi trasportate;
6. **caduta meteoriti o corpi celesti;**
7. **caduta di ascensori o montacarichi**, compresi i danni agli impianti stessi;
8. **onda sonora** determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
9. **urto di veicoli stradali e/o natanti** non appartenenti né in uso al Contraente e/o Assicurato;
10. **fuoriuscita di fumo**, gas o vapore a seguito:
 - a. di guasto improvviso ed accidentale agli impianti al servizio del Fabbricato per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
 - b. degli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti a una distanza di massimo 50 metri da essi.

Art. 2 RISCHI ACCESSORI ALL'INCENDIO

L'Impresa, nei limiti di cui ai successivi Art. 11 e Art. 12, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato (dell'Abitazione Principale e/o dell'Abitazione Secondaria) e/o al Contenuto, causati da uno dei seguenti eventi:

1. **eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi**, quali sciopero, tumulto popolare, sommossa civile, atto di Terrorismo o di sabotaggio, atto vandalico e doloso di terzi, compresi i danni causati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi;
2. **eventi atmosferici**, quali:
 - a. uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, quando la violenza di questi eventi sia riscontrabile su più beni che si trovano nelle vicinanze.

Sono, inoltre, indennizzati i danni da bagnamento e/o allagamento purché direttamente causati da pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza di tali eventi;

- b. il sovraccarico di neve, purché quest'ultimo abbia determinato il Crollo del Fabbricato;
3. **fenomeno elettrico**, cioè da scariche, correnti da qualunque motivo causate, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o Scoppio. In tal caso, sono coperti i danni occorsi:
- a. in caso sia assicurato il Fabbricato, agli impianti elettrici ed elettronici dell'Abitazione e/o alle sue pertinenze considerati fissi per destinazione o per natura, con l'esclusione degli Impianti Fotovoltaici e degli Impianti Solari Termici;
 - b. in caso sia assicurato il Contenuto, agli apparecchi elettrodomestici, impianti di allarme, apparecchi mobili di condizionamento, apparecchi sonori ed audiovisivi, computer in genere e loro accessori, fax, altri apparecchi elettrici o elettronici di proprietà dell'Assicurato;
4. **fuoriuscita d'acqua condotta** a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del Fabbricato. In tal caso, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua condotta:
- a. proveniente da tubazioni e condutture di impianti fissi idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, al servizio del Fabbricato assicurato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni e simili) in conseguenza di rottura o guasto accidentale;
 - b. derivante da Occlusioni verificatesi negli impianti di cui al precedente punto (a);
 - c. conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del Fabbricato assicurato;
 - d. derivante da Occlusioni verificatesi in pluviali e grondaie, esclusivamente se provocate da neve o grandine;
 - e. derivante da traboccamento o Rigurgito nella fognatura di proprietà o in uso all'Assicurato.

Nel caso in cui la copertura assicurativa copra i Sinistri relativi al Fabbricato, con riferimento al danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta che abbia provocato danni materiali e diretti ai beni assicurati e/o al Fabbricato di terzi, l'Impresa rimborsa le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubature collocate nei muri o nei pavimenti la cui rottura o Occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie per la demolizione e ripristino di parti del Fabbricato;

5. **rottura di Lastre**. In tal caso, l'Impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione di Lastre facenti parte del Fabbricato o del Contenuto, compresi i costi di trasporto ed installazione.

L'Impresa, inoltre, rimborsa le spese documentate sostenute per:

- 6. **deterioramento di generi alimentari** per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero a causa di uno degli eventi di cui sopra e al precedente Art. 1, nonché guasti o rotture accidentali negli impianti frigoriferi e negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, a condizione che la copertura assicurativa riguardi il Contenuto;
- 7. **riacquisto del combustibile** in caso di spargimento e/o perdita dello stesso a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento del Fabbricato; nel caso di Abitazione posta in condominio il rimborso viene effettuato per la quota condominiale di competenza;
- 8. **ricerca del guasto in caso di dispersione di gas** dagli impianti di distribuzione del Fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa. Sono comprese le spese sostenute per:
 - a. riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;

- b. demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate alle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- c. sgomberare e trasportare, alla discarica autorizzata più vicina, i residui del Sinistro.

Art. 3 SPESE SUPPLEMENTARI

In caso di Sinistro indennizzabile per eventi di cui al precedente Art. 1 e numeri 1 e 2 dell'Art. 2, l'Impresa, nei limiti di cui al successivo Art. 12, rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **demolire, smaltire, sgomberare, trattare e trasportare** a idonea discarica i residui del Sinistro;
2. **traslocare il Contenuto** quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati e occupati dal Contraente;
3. **soggiornare in albergo o alloggiare in altra Abitazione** se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

Il rimborso è riconosciuto anche in aggiunta al Limite di Indennizzo previsto per Fabbricato o Contenuto.

Art. 4 RISCHIO LOCATIVO – DANNI ALL'ABITAZIONE PRESA IN LOCAZIONE

La copertura assicurativa opera per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni causati da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio all'Abitazione regolarmente condotta in locazione dall'Assicurato e per i quali sia ritenuto responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile. La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato in relazione alla conduzione dell'Abitazione nei termini previsti all'Art. 46 – RESPONSABILITÀ CIVILE Abitazione della Sezione Responsabilità Civile.

Art. 5 RICORSO TERZI, VICINI O LOCATARI – DANNI AI TERZI DA INCENDIO

Nei limiti di cui al successivo Art. 12, l'Impresa risponde delle somme che l'Assicurato è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni cagionati ai beni appartenenti a terzi, compresi quelli dei Locatari, da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

La copertura assicurativa è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

La copertura assicurativa non comprende i danni ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato, pertanto, deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso scritto dell'Impresa.

Art. 6 PERDITA DEL CANONE DI LOCAZIONE

Nei limiti di cui al successivo Art. 12, l'Impresa corrisponderà un Indennizzo pari al canone di locazione che l'Assicurato in qualità di Locatore dovesse perdere per l'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza, regolarmente concessa in locazione, limitatamente alla porzione effettivamente resa inagibile da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza e per il tempo necessario al suo ripristino.

Art. 7 RINUNCIA DELL'IMPRESA AL DIRITTO DI SURROGA

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalersi per quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di Indennizzo nei confronti dei responsabili del Sinistro:

1. dei quali l'Assicurato risponde a norma di legge;
2. salvo il caso di dolo, nei confronti di parenti ed affini entro il terzo grado, conviventi, ospiti e collaboratori familiari dell'Assicurato, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 8 COLPA GRAVE

Quale deroga a favore dell'Assicurato rispetto a quanto previsto dall'articolo 1900 del codice civile, l'Impresa indennizzerà i danni per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

Art. 9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

L'Impresa ha sempre il diritto di visionare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Tale verifica verrà preventivamente concordata con il Contraente/Assicurato in merito al tempo e alle modalità di verifica.



Che cosa non è assicurato

Art. 10 FABBRICATI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili i Fabbricati per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. adibiti, anche soltanto parzialmente, a usi diversi dall'Abitazione;
2. non in buono stato di manutenzione;
3. costruiti in materiali combustibili, ferma la tolleranza dell'eventuale presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto e, fino al massimo al 30%, nelle pareti esterne e fermo restando che i box e le altre pertinenze possono avere caratteristiche costruttive diverse da quelle sopra indicate, a condizione che la relativa Superficie non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del Fabbricato;
4. situati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o dello stato Città del Vaticano.



Limiti della copertura

Art. 11 ESCLUSIONI

Le coperture assicurative non coprono i danni:

1. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei soggetti per i quali l'Assicurato risponde a norma di legge;
2. causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
3. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);
4. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, inondazioni e alluvioni;
5. conseguenti a smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali sono attive le coperture assicurative;
6. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
7. indiretti, quali cambiamenti di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, fatta eccezione per le coperture di cui agli Art. 3 e Art. 6;
8. relativamente agli eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi, i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse civili, nonché atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi a cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia preso parte attiva;


9. causati da scritte, deturpamento o imbrattamento;
10. relativamente agli eventi atmosferici, causati da:
 - a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini di acqua naturali o artificiali;
 - b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o Rigurgiti dei sistemi di scarico;
 - d. valanghe, slavine e ghiaccio;
 - e. cedimento, franamento o smottamento del terreno;
 - f. Crollo totale o parziale di Fabbricati non conformi alle normative vigenti al momento del Sinistro relative ai sovraccarichi di neve;
 - g. gelo, umidità, stillicidio, infiltrazioni d'acqua;
11. relativamente agli eventi atmosferici, subiti da:
 - a. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, cavi aerei, camini, antenne esterne; Impianti Fotovoltaici, Impianti Solari Termici, a meno che in tali due casi sia operante la copertura assicurativa aggiuntiva "Energia Solare";
 - b. serre;
 - c. tende, tettoie, tendoni, zanzariere, poste all'esterno dell'Abitazione nonché a Cose mobili collocate all'aperto oppure su terrazze, balconi o verande;
 - d. Fabbricati aperti da uno o più lati o incompiuti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o meno da Sinistro;
 - e. ai rivestimenti esterni in seguito a bagnatura e/o allagamento;
12. relativamente al fenomeno elettrico, i danni dovuti ad usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione, manomissione o per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il Locatore dei beni assicurati;
13. relativamente all'acqua condotta:
 - a. derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
 - b. derivanti da traboccamento, Occlusione o Rigurgito della rete fognaria pubblica;
 - c. conseguenti a gelo;
 - d. dovuti a rottura o Occlusione di tubazioni o condutture, interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
 - e. conseguenti a evidente stato di usura degli impianti;
14. relativamente alla rottura Lastre:
 - a. alle Lastre che costituiscono parte integrante delle apparecchiature elettrodomestiche o elettroniche;
 - b. alle Lastre aventi valore artistico, verande e lucernai, servizi di cristalleria, specchi portatili e simili;
 - c. derivanti da lavori nei locali, trasloco, rimozione o da lavori sulle Lastre o sui mobili, Infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;
 - d. derivanti da scheggiature o rigature.

Art. 12 LIMITI DI INDENNIZZO

L'Indennizzo dovuto dall'Impresa per ciascun Sinistro è soggetto ai seguenti limiti:

1. se oggetto della copertura è il Fabbricato, il Valore a Nuovo del Fabbricato entro il limite della somma indicata nel Modulo di Polizza;
2. se oggetto della copertura è il Contenuto, il Valore a Nuovo dei beni assicurati, nei Limiti di Indennizzo previsti dalla linea scelta dal Contraente e indicati nel Modulo di Polizza tra quelle di seguito indicate:

Linea Essential	Linea Silver	Linea Gold	Linea Platinum
€ 25.000 a P.R.A. con i limiti di € 5.000 per i Preziosi € 500 per il denaro	€ 50.000 a P.R.A. con i limiti di € 10.000 per i Preziosi € 1.000 per il denaro	€ 75.000 a P.R.A. con i limiti di € 15.000 per i Preziosi € 1.500 per il denaro	€ 100.000 a P.R.A. con i limiti di € 20.000 per i Preziosi € 2.000 per il denaro



Cosa significa che la copertura è a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)?

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 20.000
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 5.000
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 40.000


In questo caso, il rapporto tra la Somma Assicurata e il Valore effettivo del Contenuto dell'Abitazione è pari al 50% ($€ 20.000 / € 40.000 = 50\%$).

Se si applicasse la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile, l'Indennizzo corrisponderebbe al prodotto tra l'importo del danno e detto rapporto. Nel nostro esempio, sarebbe pari a € 2.500 (Indennizzo = Importo del Danno * 50%, nel nostro esempio: $€ 5.000 * € 20.000 / € 40.000 = € 2.500$).

Invece, nella forma a Primo Rischio Assoluto verrà liquidato il danno totale, entro l'intera somma assicurata. Nel nostro esempio, sarebbe pari a € 5.000 (importo interamente indennizzabile in quanto inferiore rispetto alla Somma Assicurata di € 20.000) invece dei € 2.500 che avresti ricevuto in base alla regola proporzionale.

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati per ciascun Sinistro si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura Assicurativa	Limiti di Indennizzo	Franchigia	Riferimenti
Eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 200 per Sinistro	Art. 2.1
Eventi atmosferici, escluso il Crollo da sovraccarico di neve	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 200 per Sinistro	Art. 2.2 (a)
Crollo da sovraccarico di neve	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 1.000 per Sinistro	Art. 2.2 (b)
Fenomeno elettrico in forma di P.R.A.	€ 5.000 per Sinistro e per anno assicurativo	€ 200 per Sinistro	Art. 2.3
Fuoriuscita acqua condotta	€ 20.000 per Sinistro e per anno assicurativo	€ 200 per Sinistro	Art. 2.4
Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta	€ 2.500 per Sinistro e per anno assicurativo	€ 200 per Sinistro	Art. 2.4
Rottura di Lastre in forma di P.R.A.	€ 1.000 per Sinistro e per anno assicurativo	€ 100 per Sinistro	Art. 2.5
Deterioramento generi alimentari	€ 250 per Sinistro e anno assicurativo	/	Art. 2.6
Riacquisto del combustibile	€ 250 per Sinistro e anno assicurativo	/	Art. 2.7
Ricerca del guasto e dispersione gas	€ 250 per Sinistro e anno assicurativo	/	Art. 2.8
Spese di demolizione, smaltimento, sgombero	€ 10.000 per Sinistro e anno assicurativo	/	Art. 3.1
Spese per trasloco del Contenuto	€ 10.000 per Sinistro e anno assicurativo	/	Art. 3.2
Spese di soggiorno in albergo o alloggio in altra Abitazione	€ 250 al giorno, per massimi 45 giorni, anche non consecutivi per anno assicurativo	/	Art. 3.3
Ricorso terzi, vicini o Locatari	€ 1.000.000 per Sinistro	/	Art. 5
Perdita del canone di locazione	Canone di un anno decorrente dalla data del Sinistro	/	Art. 6



Cosa comporta la previsione di una Franchigia?

A seguito di una tromba d'aria alcune tegole del tetto della tua Abitazione vengono asportate.

Il danno accertato è di € 3.000. La copertura assicurativa Eventi Atmosferici prevede una Franchigia di € 200.

L'Indennizzo che ti verrà corrisposto sarà di € 2.800, ossia € 3.000 - € 200.

Art. 13 RIDUZIONI DELL'INDENNIZZO LEGATE ALLA SUPERFICIE EFFETTIVA DELL'ABITAZIONE

Relativamente alla Superficie è ammessa una tolleranza fino al 10% rispetto al valore dichiarato dal Contraente nel Modulo di Polizza.

Pertanto, qualora la Superficie dichiarata nel Modulo di Polizza aumentata del 10% risultasse inferiore a quella effettiva risultante al momento del Sinistro, l'Indennizzo dovuto dall'Impresa sarà ridotto in proporzione al rapporto fra la Superficie indicata nella Polizza (aumentata del 10%) e la Superficie effettiva.



Cosa accade se ho dichiarato una Superficie dell'Abitazione inferiore a quella reale?

Se la tua Abitazione ha una Superficie di 200 metri quadrati ma al momento dell'acquisto della Polizza hai erroneamente dichiarato 190 metri quadrati non ci saranno conseguenze in caso di Sinistro. Infatti, è prevista una tolleranza del 10%, e, aumentando la Superficie che hai dichiarato di tale percentuale, si raggiunge la Superficie effettiva ($190 \text{ mq} * 10\% + 190 \text{ mq} = 209 \text{ mq}$).

Nel caso, invece, avessi dichiarato una Superficie di 170 metri aumentando tale Superficie del 10% ($170 \text{ mq} + 170 \text{ mq} * 10\% = 187 \text{ mq}$) risulterebbe inferiore a quella effettiva, pertanto in caso di Sinistro anche l'Indennizzo verrebbe ridotto nella stessa proporzione.

L'Indennizzo verrebbe, quindi, così determinato: danno accertato * metri quadrati dichiarati aumentati del 10% / metri quadrati effettivi. Nel caso, ad esempio, di un danno accertato di € 10.000, l'Indennizzo sarà pari € 9.350, ossia € $10.000 * 187 \text{ mq} / 200 \text{ mq}$.

COPERTURE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE "PACKAGE"

PACKAGE ENERGIA SOLARE

La copertura è sottoscrivibile unicamente per Abitazioni del tipo villa o villa a schiera ed in abbinamento alle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi Accessori all'Incendio" del Fabbriato.



Che cosa è assicurato

Art. 14 RISCHI LEGATI ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO

L'Impresa, nei limiti di cui ai successivi Art. 16 e Art. 17 indennizza a P.R.A. **i danni materiali e diretti all'Impianto Fotovoltaico e Impianto Solare Termico**, derivanti da uno degli eventi coperti dalle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi Accessori all'Incendio" e con l'aggiunta delle seguenti estensioni:

1. **Guasto Macchine compreso il fenomeno elettrico.** Trattasi dei danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da:
 - a. rotture meccaniche dovute a vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili, corpi estranei, imperizia, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando e di controllo, automatismi di regolazione e di segnalazione;

- b. correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, elettronici anche se conseguenti da fulmine.
- 2. **Furto, Rapina**, a condizione che:
 - a. i pannelli siano stabilmente ancorati al Fabbricato o ai suoi spazi adiacenti quali cortili o giardini;
 - b. l'evento sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto Fotovoltaico o Solare Termico è fissato.

L'Impresa, inoltre, indennizza:

- 3. **i danni da Responsabilità Civile a terzi** così come contemplata nella sezione "Responsabilità Civile Abitazione";
- 4. **i danni indiretti**, nella misura del 15% dell'importo indennizzabile.



Che cosa non è assicurato

Art. 15 IMPIANTI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili gli impianti:

- 1. non installati secondo le norme di legge vigenti;
- 2. non collaudati e pronti per l'uso sul Fabbricato indicato nel Modulo di Polizza;
- 3. in cattivo stato di manutenzione o modificati o ampliati in modo non conforme alle regole del costruttore;
- 4. situati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o dello stato Città del Vaticano.

Art. 16 ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non opera:

- 1. nei casi delle esclusioni di cui al precedente Art. 11 e dei successivi Art. 48 e Art. 49;
- 2. in caso di Guasto Macchine di cui al precedente Art. 14.1, con riferimento ai danni:
 - a. dovuti ad usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione o manomissione;
 - b. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore dell'Impianto assicurato;
 - c. normalmente compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Art. 17 LIMITI DI INDENNIZZO

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie/ Scoperti specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura Assicurativa a P.R.A.	Limiti di Indennizzo	Franchigia
Incendio e Rischi Accessori all'Incendio	€ 25.000 per Sinistro e per anno assicurativo	€ 200 per Sinistro
Guasto Macchine		
Furto e Rapina		
Impianti a terra Scoperto 30%		
Danni indiretti	€ 3.000 per Sinistro e per anno assicurativo	/

In caso di Furto o Rapina che colpiscano gli Impianti o le loro parti (supporti, staffe, cavi in genere, ecc.) posizionati a terra, su tettoie/pensiline o su Fabbricati aventi linea di gronda a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria è applicato uno Scoperto del 30%.

PACKAGE ABITAZIONE SECONDARIA

La copertura è sottoscrivibile solo se abbinata alle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi Accessori all'Incendio" del Fabbricato o "Rischio Locativo" e può essere attivata dal proprietario abitante e dal Locatario.



Che cosa è assicurato

Art. 18 DANNI AL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE SECONDARIA

L'Impresa indennizza a P.R.A. **i danni materiali e diretti al Contenuto dell'Abitazione Secondaria** causati da:

- uno degli eventi oggetto delle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi Accessori all'Incendio" del Fabbricato, di cui alla presente sezione;
- uno degli eventi oggetto della copertura assicurativa "Furto e Rischi Accessori".

La copertura assicurativa opera anche quando il Contenuto:

- sia di proprietà di altre persone diverse dagli Assicurati, ospitate dagli Assicurati stessi, durante i periodi di soggiorno nell'Abitazione Secondaria da parte del Contraente o dell'Assicurato;
- sia trasportato su autovetture di proprietà dell'Assicurato e guidate da lui o da componenti del suo Nucleo Familiare durante il tragitto ordinario dal luogo di residenza dell'Assicurato all'Abitazione Secondaria. Nel caso di Furto a condizione che quest'ultimo sia stato perpetrato mediante effrazione o Scasso dei mezzi di chiusura dell'autovettura e che i beni assicurati non siano visibili dall'esterno del veicolo. La copertura assicurativa è valida anche in caso di Furto totale dell'autovettura.

In caso di Sinistro che rientri nella presente copertura assicurativa l'Impresa corrisponderà, congiuntamente all'Indennizzo per i danni materiali e diretti, un ulteriore Indennizzo aggiuntivo pari al 15% di quello liquidato per il Sinistro stesso.

Limiti della copertura

Art. 19 ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non opera:


1. nei casi di cui al precedente Art. 11 per gli eventi di cui alle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi Accessori all'Incendio" del Fabbricato;
2. nei casi di cui al successivo Art. 38 per gli eventi di cui alla copertura assicurativa "Furto e Rischi Accessori". Inoltre, la copertura assicurativa non opera con riferimento ai Preziosi, al denaro, ai titoli di credito, alle pellicce, ai tappeti, agli arazzi, ai quadri, alle sculture e a oggetti d'arte simili, nonché agli oggetti e ai servizi di argenteria, computer, telefoni cellulari, smartphone, tablet, navigatori satellitari, apparecchiature elettriche e/o elettroniche fono audiovisive:
 - a. in ogni caso per il trasporto su autovettura;
 - b. nell'Abitazione, quando l'Assicurato non vi soggiorna.

Art. 20 LIMITI D'INDENNIZZO

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie/ Scoperti specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura Assicurativa	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto	Riferimenti
Incendio e Rischi Accessori all'Incendio Contenuto Abitazione Secondaria	€ 25.000 per anno assicurativo con i limiti di € 5.000 per i Preziosi € 500 per il denaro	secondo quanto previsto all'Art. 12	Art. 18
Furto Contenuto Abitazione Secondaria a P.R.A. Con il limite di per Preziosi, pellicce, oggetti d'arte servizi di argenteria (durante i periodi di soggiorno) per denaro e titoli di credito (durante i periodi di soggiorno)	€ 5.000 per Sinistro e per anno assicurativo € 1.000 per Sinistro e per anno assicurativo € 250 per Sinistro e per anno assicurativo	20% per Sinistro	Art. 18
Contenuto trasportato su autovetture	€ 1.000 per Sinistro e per anno assicurativo	20% per Sinistro	Art. 18

Durante i periodi di soggiorno nell'Abitazione Secondaria da parte del Contraente o dell'Assicurato le somme sopra indicate, ad eccezione di quelle indicate per Preziosi, pellicce, oggetti d'arte servizi di argenteria e denaro e titoli di credito, si intendono aumentate del 20%.



Cosa comporta la previsione di uno Scoperto?

Hai subito un Furto nella tua casa di vacanza e ti vengono rubati il televisore e altri arredi. Il valore dei bei rubati è stato valutato in € 2.000.

Il Package Abitazione Secondaria in caso di Furto del Contenuto prevede l'applicazione di uno Scoperto del 20%, pertanto, l'Indennizzo che ti verrà corrisposto sarà pari a € 1.600 ossia € 2.000 - € 400 che corrisponde al 20% del dell'importo indennizzabile.

PACKAGE ALLEATO CASA

La copertura è sottoscrivibile solo se abbinata alle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi Accessori all'Incendio" del Fabbricato e può essere attivata soltanto dal proprietario che dimori stabilmente nell'Abitazione.



Che cosa è assicurato

Art. 21 RISCHI ASSICURATI

La copertura assicurativa copre il mancato godimento ed utilizzo dell'Abitazione a causa di uno degli eventi oggetto delle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi Accessori all'Incendio" del Fabbricato, prevedendo in tal caso il pagamento di una somma in misura forfettaria.



Che cosa non è assicurato

Art. 22 RISCHI NON ASSICURABILI

La copertura assicurativa non opera nei casi di cui al precedente Art. 11.



Limiti della copertura

Art. 23 ESCLUSIONI E LIMITI DI INDENNIZZO

L'Impresa indennizzerà all'Assicurato una somma forfettaria mensile pari ad € 600.

Detto importo sarà corrisposto solo a decorrere dal 31° (trentunesimo) giorno di mancato utilizzo dell'Abitazione e per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni di godimento, entro il limite di 18 (diciotto) indennità mensili per ciascun Sinistro.



Norme che regolano i sinistri

Art. 24 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono:

1. darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa mediante raccomandata o altro mezzo certificabile (quale fax e posta elettronica certificata) entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile indicando luogo, giorno e circostanza dell'evento, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
2. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile. Le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile;
3. limitatamente all'Incendio, nei 5 (cinque) giorni successivi, presentare dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione dovrà essere inviata all'Impresa;
4. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a definizione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6. fornire la dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del Sinistro e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al precedente punto, mettendo a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione probatoria in suo possesso;
7. presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al Sinistro.

Art. 25 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno arrecato dal Sinistro, dichiara distrutti o rubati beni assicurati che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni assicurati salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 26 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato con le seguenti modalità:

1. direttamente dall'Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente ovvero persona da lui designata;
2. da due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro ed anche prima, in ogni caso, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da suoi incaricati, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale compe-

tente ai sensi dell' Art. 89. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 27 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 24;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinandone il valore al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle presenti condizioni di Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (che deve recare anche le stime dettagliate del danno) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 28 DETERMINAZIONE DEL DANNO, LIMITE DI INDENNIZZO PER IL FABBRICATO

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del codice civile (spese di salvataggio), **in nessun caso l'Impresa può essere tenuta a pagare un Indennizzo superiore al Massimale indicato sul Modulo di Polizza.**

L'attribuzione del valore che i beni assicurati danneggiati o distrutti hanno al momento del Sinistro e l'ammontare dell'Indennizzo viene calcolato in base al Valore a Nuovo delle parti distrutte o di riparazione di quelle soltanto danneggiate, entro il limite di Indennizzo indicato nel Modulo di Polizza. Le opere di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro debbono essere calcolate e saranno rimborsate entro i limiti previsti nelle condizioni di Polizza.

Art. 29 DETERMINAZIONE DEL DANNO, LIMITE DI INDENNIZZO PER IL CONTENUTO

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del codice civile (spese di salvataggio), **in nessun caso l'Impresa può essere tenuta a pagare una somma superiore al Massimale indicato sul Modulo di Polizza.**

L'ammontare dell'Indennizzo viene calcolato in base al Valore a Nuovo dei beni assicurati distrutti, sottratti o danneggiati, dietro dimostrazione dell'Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e presentazione della relativa documentazione. Per i beni che l'Assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro Valore Commerciale. In tal caso l'Assicurato avrà diritto ad un'integrazione della liquidazione a condizione che il rimpiazzo dei beni liquidati in via provvisoria e la presentazione della relativa documentazione avvenga entro 6 (sei) mesi dalla firma dell'atto di amichevole liquidazione.

Art. 30 DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI EVENTO DERIVANTE DA FENOMENO ELETTRICO

In caso di danno derivante da fenomeno elettrico ai beni facenti parte del Contenuto, l'ammontare è determinato in relazione alla vetustà del Bene Assicurato, al suo valore e alla sua riparabilità, secondo di seguenti criteri:

1. Vetustà: decorre dalla data di acquisto, da certificare mediante esibizione dello scontrino fiscale, fattura o ricevuta che indichino tipologia e/o marca e/o modello del bene. Qualora tale documentazione non sia producibile si attribuisce al bene una vetustà convenzionale superiore a 36 (trentasei) mesi.
2. Il valore è determinato al momento di accadimento del Sinistro. Per beni assicurati con vetustà:

- a. inferiore a 24 (ventiquattro) mesi si stima il Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi;
- b. uguale o superiore a 24 (ventiquattro) mesi ma inferiore a 36 (trentasei) mesi, si stima il 65% del Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi;
- c. uguale o superiore a 36 (trentasei) mesi, si stima il 40% del Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi.

Qualora sul mercato non siano più reperibili beni uguali a quelli danneggiati né beni alternativi con caratteristiche equivalenti, non costituisce una miglioria il rimpiazzo del bene danneggiato con altro analogo ma con caratteristiche superiori.

3. Riparabilità: oltre ai casi in cui la riparazione non è effettuabile per motivi tecnici quali ad esempio irreperibilità dei pezzi di ricambio, il bene assicurato è considerato convenzionalmente non riparabile quando le spese necessarie per ripararlo sono uguali o superiori al suo valore determinato applicando i descritti criteri di cui ai punti 1 e 2.

Pertanto, qualora il bene non sia riparabile l'Indennizzo è pari al valore del bene ottenuto applicando i criteri di cui al punto 2 che precede.

Qualora invece il bene sia riparabile, il danno indennizzabile è pari al costo di riparazione del bene danneggiato, dedotta la Franchigia di € 200 prevista dal precedente Art. 12.

Per gli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel Fabbricato, compresi citofoni, videocitofoni, l'Indennizzo è a P.R.A. fino alla concorrenza della somma indicata e con applicazione della Franchigia prevista dal precedente Art. 12.

Art. 31 BENI DI PROPRIETÀ DI TERZI

In caso di Sinistro relativo al Contenuto con danni a Cose di proprietà di terzi, questi ultimi non avranno alcuna ingerenza nell'accertamento e nella liquidazione dei danni da parte dell'Impresa, restando altresì esclusa ogni loro facoltà di impugnativa al riguardo. L'Indennizzo sarà pari al 5% della somma assicurata per il Contenuto e dei relativi sotto limiti; non potrà tuttavia essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 32 TITOLARITÀ DEI DIRITTI

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio, per conto altrui o nell'interesse di chi spetta.

In ogni caso gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni possono essere compiuti soltanto dal Contraente, ma l'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Fermo quanto sopra, l'Indennizzo non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 33 ANTICIPO INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, fermo restando che non potrà mai essere superiore a € 100.000, qualunque sia l'ammontare stimato dal Sinistro.

L'anticipo è liquidato se:

1. non ci sono contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;
2. la stima dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 25.000.

L'anticipo è pagato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, a condizione che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'anticipo, l'Assicurato potrà ottenere un solo ulteriore anticipo sul supplemento a lui spettante, che sarà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 34 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa liquidazione, salvo che non sia sorta una controversia.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro non è stato causato con dolo del Contraente o dell'Assicurato o delle persone per le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.



Sezione Furto e Rischi Accessori

La copertura è sottoscrivibile solo se abbinata alle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi Accessori all'Incendio" del Contenuto.



Che cosa è assicurato

Art. 35 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE


La copertura assicurativa è prestata a P.R.A. ed è operante per i Sinistri derivanti da **Furto, Rapina o Estorsione riferibili al Contenuto presente nell'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza e nelle sue pertinenze.**

L'Impresa, nei limiti del successivo Art. 39, indennizza **i danni materiali e diretti derivanti da:**

1. **Furto, Rapina o Estorsione**, a condizione che l'autore di tali reati si sia introdotto nell'Abitazione contenenti i beni assicurati:
 - a. violandone i mezzi di chiusura (o anche muri, soffitti o pavimenti) mediante:
 - rottura, Scasso, sfondamento;
 - uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a persona alla quale l'Assicurato le abbia affidate, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità. In tal caso la copertura assicurativa opera dalle ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo;
 - b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
2. **Rapina ed Estorsione** avvenuti nei locali indicati nel Modulo di Polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
3. **Rapina, Estorsione, Scippo, Furto con Destrezza o Furto a seguito di infortunio o malore**, all'esterno dell'Abitazione e sue pertinenze, commessi sulla persona dell'Assicurato e relativi a capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compreso il denaro, con espressa esclusione di quelli attinenti ad attività professionali esercitate dall'Assicurato;
4. **Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere.** Affinché tale estensione sia operante **l'Assicurato** deve presentare regolare denuncia alle autorità e inviare l'originale o la copia autentica all'Impresa;
5. **Furto, Rapina o Estorsione** (anche soltanto tentati) **agli oggetti personali** quali capi di vestiario, pellicce, Preziosi di proprietà dell'Assicurato o di uno dei componenti del Nucleo Familiare, portati in fabbricati destinati a **locali di villeggiatura**, non di proprietà dell'Assicurato stesso o in alberghi ovunque ubicati.

Indennizza inoltre:

6. **i guasti cagionati dai ladri**, in occasione di Furto, Rapina o Estorsione consumati o tentati, alle parti di Fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati ed ai relativi Fissi e Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture del Fabbricato contenente i beni assicurati. Il Furto di Fissi e Infissi, pluviali e grondaie viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri;
7. **i danni al Contenuto** causati dall'autore del Furto, della Rapina o Estorsione (tentati o consumati) compresi gli atti vandalici o dolosi;



A seguito del Furto del mio PC ho perso dei file utili per il mio lavoro. Posso ricevere un Indennizzo sia per il PC che per la perdita dei dati in esso contenuti?

No, in quanto viene rimborsato solamente il valore del PC. La perdita dei dati in esso contenuti e le conseguenze economiche che possono derivarne sono un danno indiretto non rimborsabile.

Art. 36 RIMBORSO PER SPESE DOCUMENTATE

Nei limiti di cui al successivo Art. 39, l'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **l'installazione o il potenziamento mezzi di protezione:** blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di Furto, Rapina o Estorsione, anche soltanto tentati;
2. **la sostituzione di serrature** dei locali assicurati con altre uguali o equivalenti, nonché eventuali interventi sui Fissi e Infissi a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'Abitazione oggetto della copertura assicurativa;
3. **il rifacimento dei seguenti documenti:** carta d'identità, patente di guida, passaporto sottratti all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.



Che cosa non è assicurato

Art. 37 CONDIZIONI PER L'OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

La copertura assicurativa è prestata a condizione che:

1. il Fabbricato e le pareti dei locali contenenti i beni assicurati e confinanti con l'esterno, con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati sia situata in linea verticale a meno di 4 metri da:
 - a. suolo;
 - b. superfici acquee;
 - c. i piani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);

sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione chiusura:

- robusti serramenti in legno, in materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate ancorate o fissate al muro, con la precisazione che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso.

Limiti della copertura

Art. 38 ESCLUSIONI


L'Impresa non indennizza i Sinistri:

1. verificatisi in conseguenza di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
2. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
3. agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - a. persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - b. persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - c. incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d. persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
4. verificatisi nell'Abitazione Principale a partire dalle ore 24 del 90° (novantesimo) giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati per più di 90 (novanta) giorni consecutivi. Per gioielli e Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, invece, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 45° (quarantacinquesimo) giorno;
5. indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso ed altri eventuali pregiudizi.

Art. 39 LIMITI DI INDENNIZZO

L'Indennizzo dovuto dall'Impresa per singolo Sinistro e per ciascun anno assicurativo è soggetto ai seguenti limiti:

Limiti di Indennizzo	Essential	Silver	Gold	Platinum
Contenuto, fino a	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 20.000
Con il sottolimito per:				
Preziosi, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria	€ 2.500	€ 5.000	€ 7.500	€ 10.000
Denaro e titoli di credito	€ 250	€ 500	€ 750	€ 1.000
Beni in box/garage, cantine, ripostigli, depositi dell'Abitazione assicurata, purché non comunicanti con l'Abitazione	€ 500	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000



Ho subito un Furto di denaro nella mia Abitazione. Che Indennizzo posso ricevere?

Se hai acquistato la linea Silver la somma assicurata per il Furto è di € 10.000.

Per alcune tipologie di beni sono previsti Limiti di Indennizzo nell'ambito di tale somma, ad esempio per il denaro contante il limite è di € 500; pertanto, il tuo Indennizzo potrà arrivare al massimo a tale somma.

Ad ogni modo, puoi verificare tutti i Limiti di Indennizzo nella tabella presente in Limiti della Copertura di ciascuna sezione delle condizioni di Assicurazione.

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura Assicurativa	Limiti di Indennizzo	Riferimenti
Rapina, Estorsione, Scippo, Furto con Destrezza o Furto a seguito di infortunio o malore	20% della somma assicurata e dei relativi sotto Limiti di Indennizzo contemplati nella linea scelta dal Contraente	Art. 35.3
Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari	10% dei Limiti di Indennizzo contemplato nella linea scelta dal Contraente e dei relativi sotto limiti	Art. 35.4
Furto, Rapina o Estorsione agli oggetti personali nei locali di villeggiatura	10% del Limite di Indennizzo contemplato nella linea scelta dal Contraente	Art. 35.5
Guasti cagionati dai ladri	€ 1.500 per Sinistro e per anno assicurativo	Art. 35.6
Spese potenziamento mezzi di protezione	10% dell'Indennizzo	Art. 36.1
Spese per la sostituzione di serrature	€ 250 per Sinistro e per anno assicurativo	Art. 36.2
Spese per il rifacimento di documenti	€ 250 per Sinistro e per anno assicurativo	Art. 36.3

Art. 40 RIDUZIONI DELL'INDENNIZZO LEGATE A DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

In caso di Sinistro verrà applicato uno Scoperto del 20% qualora:

- mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a quanto riportato all'Art. 37. Tale Scoperto non sarà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
- non siano stati installati i mezzi di protezione e chiusura di cui al precedente Art. 37 attesa la presenza di persone all'interno dei locali al momento del Sinistro.

Art. 41 RADDOPPIO DEI LIMITI DELL'INDENNIZZO PER BENI ASSICURATI CUSTODITI IN CASSAFORTE O IN CASSETTE DI SICUREZZA

I Limiti di Indennizzo previsti al precedente Art. 39 sono raddoppiati se i beni assicurati sono custoditi in Cassaforte o depositati in cassette di sicurezza presso istituti di credito, esclusivamente nel caso in cui tali mezzi di custodia vengano violati mediante Scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.

Art. 42 RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di Sinistro liquidato per un importo superiore al 30% della somma assicurata, la stessa si intende ridotta, con effetto immediato, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa, la somma assicurata può essere integrata di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento all'Impresa del relativo rateo di Premio.



Norme che regolano i sinistri

Art. 43 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono:

1. darne avviso all'Impresa entro 48 (quarantotto) ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché presentare denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando l'Impresa, l'Intermediario ed il numero di Polizza, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
2. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile;
3. fornire all'Impresa, entro i 10 (dieci) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia esposta alle autorità competenti;
4. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
5. adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
6. tenere a disposizione fino ad avvenuta definizione del danno tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
7. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione dell'Impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
8. presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al Sinistro.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai numeri 4 e 5 sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state sostenute inconsideratamente.

Art. 44 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni assicurati rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia. I beni assicurati recuperati divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero Indennizzo. Se invece l'Impresa ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di copertura assicurativa. Il resto spetterà all'Impresa. Per i beni assicurati rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di denuncia del Sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni assicurati stessi in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di lasciare all'Impresa i beni assicurati recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 45 RINVIO ALLE NORME DELLA SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, troveranno applicazione gli articoli da Art. 25 ad Art. 34 di cui alla sezione "Incendio e Rischi Accessori".



Sezione Responsabilità Civile

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE ABITAZIONE

La copertura è sempre abbinata alle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi Accessori all'Incendio" del Fabbricato e/o Contenuto.



Che cosa è assicurato

Art. 46 RESPONSABILITÀ CIVILE ABITAZIONE

L'Impresa si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, a **tenere indenne l'Assicurato dalle somme che è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento** (capitale, interessi e spese) **di danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione del Fabbricato** e degli spazi adiacenti, del Contenuto e, in caso sia operante anche la copertura assicurativa facoltativa "Package Energia Solare", dell'Impianto Fotovoltaico e Impianto Solare Termico.

Sono compresi i Sinistri causati da:

1. impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, elettronici e da altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
2. recinzioni, cancelli, anche automatici, di pertinenza del Fabbricato;
3. spargimenti o infiltrazioni di acqua anche piovana o Rigurgito dei sistemi di scarico, purché conseguenti a rottura, guasto o Occlusioni accidentali degli impianti idrici, igienici sanitari, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza del Fabbricato, con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
4. caduta di neve e/o ghiaccio;
5. lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali dell'Abitazione assicurata purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge applicabili e regolamentari, compresi i casi di applicazione del D. Lgs. 81/2008;
6. uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere;
7. da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Art. 47 FABBRICATI IN CONDOMINIO - COMPROPRIETÀ

Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino, la copertura assicurativa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Se la copertura assicurativa è stipulata da un comproprietario dell'Abitazione, è compresa la responsabilità civile degli altri comproprietari che sono, in tal caso, considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Che cosa non è assicurato

Art. 48 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta ai sensi della presente Assicurazione. Pertanto, non sono coperti i danni subiti da tali soggetti.

Limiti della copertura

Art. 49 ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non comprende i danni:

1. cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
2. ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
3. derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
4. da atti dolosi, salvo quanto previsto al precedente articolo Art. 46.7;
5. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
6. causati, anche soltanto in parte o indirettamente, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
7. direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
8. derivanti da inadempimenti di natura contrattuale.

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

La copertura è sottoscrivibile solo se abbinata alla copertura assicurativa "Tutela Legale Vita Privata".

Che cosa è assicurato

Art. 50 RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

L'Impresa si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, a **tenere indenne l'Assicurato dalle somme che è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento** (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai seguenti eventi riferibili alla vita privata:

1. utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli dell'Assicurato a condizione che gli stessi siano studenti universitari;
2. utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura;
3. intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;

4. uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo e aeromodellismo;
5. responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del codice civile per lesioni corporali (esclusi danni a Cose) provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone. Qualora i veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato, la copertura assicurativa è operante purché detti veicoli e natanti risultino coperti, al momento del Sinistro, con Polizza di Assicurazione contro il Rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la copertura assicurativa è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'assicuratore o per l'eventuale maggiore somma scoperta;
6. comportamenti colposi dell'Assicurato quando sia trasportato su autoveicoli, esclusi i danni a detti autoveicoli;
7. proprietà, possesso o uso di biciclette anche elettriche, monopattini anche a motore, golfcar; mezzi anche a motore ad uso di bambini o invalidi, non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al Codice delle Assicurazioni;
8. proprietà ed uso di windsurf, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 6,5 metri e non dotate di motore ausiliario;
9. danni causati da Animali Domestici di proprietà: la copertura assicurativa è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato l'animale. Limitatamente alla proprietà o uso dei cani, la copertura assicurativa opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani;
10. danni causati da Animali Domestici di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Limitatamente ai cani, la copertura assicurativa opera a condizione che il proprietario terzo sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani;
11. proprietà e detenzione di armi anche da fuoco regolarmente registrate ed omologate a termini di legge compreso il loro uso allo scopo di difesa (escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia), tiro a segno e tiro a volo;
12. figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
13. figli minori di terzi affidati temporaneamente all'Assicurato;
14. addetti ai servizi domestici compresi baby-sitter e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
15. esercizio di sport di pratica comune, attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
16. pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati;
17. attività di volontariato;
18. organizzazione di feste familiari o tra amici;
19. conduzione dell'Abitazione Principale: la copertura assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con quella prevista all'Art. 46;
20. infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, compresi baby-sitter e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga compresa la rivalsa degli enti che gestiscono le assicurazioni sociali, sino alla concorrenza del 20% del Massimale indicato nel Modulo di Polizza per singola persona infortunata;
21. fatti colposi non menzionati ai punti precedenti, ma comunque verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.

La copertura assicurativa vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Che cosa non è assicurato

Art. 51 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta ai sensi della presente Assicurazione. Pertanto, non sono coperti i danni subiti da tali soggetti.

Limiti della copertura

Art. 52 ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non comprende i danni:

1. cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
2. derivanti dalla pratica di sport a livello professionistico;
3. derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
4. provocati a seguito di Furto subito dall'Assicurato a beni o Cose appartenenti a soggetti terzi;
5. ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da quest'ultimo detenute;
6. causati a Cose che l'Assicurato abbia in uso e/o consegna a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al precedente Art. 50 n. 1 e 2;
7. provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
8. derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
9. derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti, salvo quelli descritti al precedente Art. 50.7;
10. da atti dolosi, salvo quanto previsto all'Art. 50;
11. derivanti dall'esercizio della caccia;
12. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
13. direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
14. direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
15. derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
16. derivanti da impiego di aeromobili.

Art. 53 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

Per tutti i danni a Cose resta a carico dell'Assicurato una Franchigia di € 200 per singolo Sinistro.

Art. 54 VALIDITÀ TERRITORIALE

La copertura assicurativa vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.



Norme che regolano i sinistri

Art. 55 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
- b. darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa mediante raccomandata o altro mezzo certificabile (quale fax e posta elettronica) entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile indicando luogo, giorno e circostanza dell'evento, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero di Polizza, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla copertura assicurativa, deve far pervenire all'Impresa notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato entro 5 (cinque) giorni dalla relativa notifica.

L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 56 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Impresa, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, gestisce la controversia a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nel Modulo di Polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sostenute per resistere all'azione sono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato, in proporzione della relativa esposizione.

Non sono rimborsabili le spese di professionisti (legali o tecnici) non nominati o autorizzati dall'Impresa, né l'Impresa risponde di multe o ammende né delle spese del processo che, in un procedimento penale, l'Assicurato condannato deve pagare allo Stato.



Sezione Tutela Legale



Che cosa è assicurato

Art. 57 SOGGETTI ASSICURATI

La copertura assicurativa Tutela Legale viene prestata al Contraente ed al suo Nucleo Familiare.


Nel caso di controversie tra Assicurati, la copertura assicurativa è prestata unicamente a favore del Contraente.

Art. 58 TUTELA LEGALE ABITAZIONE

La copertura è sempre abbinata alla copertura assicurativa "Responsabilità Civile Abitazione" ed alle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi Accessori all'Incendio" del Fabbricato.

L'Impresa assicura **l'Assistenza Stragiudiziale e giudiziale necessaria alla tutela dei diritti dell'Assicurato, in relazione all'Abitazione assicurata**, come indicata nel Modulo di Polizza, per:

1. promuovere l'azione di **risarcimento dei danni subiti** a seguito di fatti illeciti extracontrattuali di terzi;
2. **controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla proprietà esclusiva**, purché il valore della lite non sia inferiore a € 250 e non superiore a € 30.000;
3. **difesa penale dell'Assicurato** nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti colposi o per contravvenzioni; la copertura è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato nei casi di invito a presentarsi (articolo 375 del codice di procedura penale) e di accompagnamento coatto (articolo 376 del codice di procedura penale).



Cosa si intende per illecito extracontrattuale?

È un comportamento che produce un danno ingiusto, ossia che lede un tuo diritto e in relazione al quale quindi puoi pretendere di essere risarcito. È definito "extracontrattuale" perché tra il responsabile del comportamento che produce il danno e tu che lo subisci non è in corso alcun rapporto contrattuale relativo all'evento dannoso.

Ad esempio, la pianta malata del giardino del tuo vicino cade e distrugge la recinzione della tua villa, oppure mentre attraversi sulle strisce pedonali vieni investito da un'automobile.

Art. 59 TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

La copertura è sottoscrivibile solo se abbinata alla copertura assicurativa "Responsabilità Civile Vita Privata".

L'Impresa assicura il Rischio dell'Assistenza Stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della vita privata extraprofessionale esclusivamente per:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, compresi i danni alle persone e alle Cose di loro appartenenza;
2. controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato in veste di ciclista e/o pedone a seguito di incidenti stradali;
3. difesa penale dell'Assicurato nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti colposi o per contravvenzioni; la copertura assicurativa è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato nei casi di invito a presentarsi (articolo 375 del codice di procedura penale) e accompagnamento coatto (articolo 376 del codice di procedura penale);
4. difesa penale dell'Assicurato nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi. A parziale deroga di quanto previsto al successivo Art. 62.5, la copertura assicurativa viene prestata per la difesa penale per delitti dolosi, purché l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (articolo 530 comma 1 del codice di procedura penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Art. 60 SPESE RICONOSCIUTE

L'Impresa, nei limiti del Massimale indicato nel Modulo di Polizza per singolo Caso Assicurativo e senza limite per anno assicurativo, indennizza le spese:

1. per l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio incaricato alla gestione del Caso Assicurativo, nei limiti di cui agli applicabili parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
2. a carico dell'Assicurato a favore agli organismi di Mediazione, nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di Mediazione;
3. liquidate giudizialmente a favore di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato o conseguenti ad una Transazione autorizzata dall'Impresa ai sensi del successivo Art. 67;
4. per il compenso relativo ai diritti di domiciliamento, spettanti ad un Legale incaricato fuori dalla circoscrizione, qualora il Legale nominato si avvalga di un collega in tale sede, nei limiti di € 2.500;
5. per l'intervento di un perito e/o di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) e/o di un consulente tecnico di parte e di periti in genere purché scelti in accordo con l'Impresa ai sensi del successivo Art. 67;
6. processuali nel processo penale (articolo 535 del codice di procedura penale);
7. per il contributo unificato per i procedimenti civili, se poste a carico dell'Assicurato;
8. per la registrazione degli atti giudiziari, nel limite di € 500;
9. per indagini per la ricerca di prove a difesa, nel limite di € 500;
10. attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, l'Impresa ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.



Che cosa non è assicurato

Art. 61 CONTROVERSIE NON ASSICURATE

Non sono assicurate le controversie:

1. di natura contrattuale;

2. concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
3. relative alla locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza;
4. in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione, permuta, trasformazione o ristrutturazione di immobili per i quali sia richiesta un'autorizzazione amministrativa, ivi compresa l'ipotesi in cui non sia stata richiesta benché prevista a norma di legge;
5. in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
6. collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o Terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;
7. non accidentali relative ad inquinamento dell'ambiente;
8. di diritto pubblico e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
9. riguardanti diritti della proprietà industriale, d'autore e concorrenza sleale;
10. fra soci ed amministratori oppure tra soci, riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di impresa o partecipazione in impresa, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
11. riguardanti contratti di agenzia;
12. di diritto tributario e amministrativo;
13. riguardanti l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamenti antisindacali);
14. riguardanti il possesso, la proprietà, l'uso o la conduzione di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'Assicurazione per la responsabilità civile;
15. derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o di altre tipologie di collaborazione;
16. riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
17. contro l'Impresa;
18. non espressamente previste dagli Art. 58 e Art. 59.



Limiti della copertura

Art. 62 ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non opera per:

1. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
2. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
3. arbitrati;
4. il Caso Assicurativo che l'Assicurato ha causato con dolo;
5. il Caso Assicurativo che è connesso al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;

6. controversie di valore inferiore ad € 250.

La copertura assicurativa non include il pagamento delle spese:

7. collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di Cose;
8. per risolvere una controversia senza che l'Impresa abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte;
9. dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso dell'attività finalizzata alla conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni;
10. per regolarizzare, secondo le norme vigenti, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo;
11. per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Art. 63 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - CARENZA

Per insorgenza del Caso Assicurativo si intende il momento del verificarsi del primo (nel tempo) fatto illecito che caratterizza il Caso Assicurativo.

La copertura assicurativa si estende ai Casi Assicurativi che siano insorti:

1. durante il periodo di vigenza dell'Assicurazione, se hanno a oggetto un illecito extracontrattuale o penale;
2. decorsi 3 (tre) mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione, per le restanti ipotesi e che siano stati denunciati all'Impresa, nei modi e nei termini di cui al successivo Art. 65, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione.

Art. 64 VALIDITÀ TERRITORIALE

La copertura assicurativa è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.



Norme che regolano i sinistri

Art. 65 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire all'Impresa notizia di ogni atto a lui notificato entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica stessa.

La denuncia del Caso Assicurativo deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

1. generalità e recapiti della controparte;
2. estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
3. copia della corrispondenza intercorsa;
4. copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie, ecc.);
5. dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
6. copia dell'informazione di copertura assicurativa o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

L'Assicurato, pena la decadenza parziale o totale dalla copertura assicurativa, è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della controversia.

Unitamente alla denuncia del Caso Assicurativo, ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, l'Assicurato può avvalersi della facoltà di indicare un Legale, residente in una località facente parte del circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente nel circondario del tribunale, saranno a carico dell'Impresa gli onorari e le spese di domiciliamento di un Legale iscritto presso il foro competente a decidere la controversia, nel limite di € 2.500.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa lo invita a nominare il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato dovrà conferire mandato.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa.

L'Impresa non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti tecnici e periti in genere, così nominati.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo.

Art. 66 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Nel caso di attivazione della copertura assicurativa il Contraente e/o l'Assicurato devono:

1. rilasciare all'Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta;
2. per la fase giudiziale, informare il Legale incaricato completamente e in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
3. fornire all'Impresa ogni informazione sullo stato della pratica;
4. prima di adire l'autorità giudiziaria o di proporre impugnazioni, ottenere l'autorizzazione dell'Impresa;
5. prima di adire l'autorità giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
6. evitare di compiere atti che pregiudichino l'Impresa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale.

Se non diversamente stipulato vale quanto segue:

- a. se l'Assicurato viola uno degli obblighi di cui al presente articolo, l'Impresa non può essere liberata dall'obbligo dell'Indennizzo, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave, l'Impresa resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della Prestazione dovuta dall'Impresa;
- b. l'Impresa, ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile, è surrogata, fino all'importo dell'Indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili;
- c. il Contraente è tenuto, su richiesta dell'Impresa, a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.

Art. 67 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Dopo il ricevimento della denuncia del Caso Assicurativo, l'Impresa, valutata la natura e la fondatezza della controversia, si adopera, direttamente o per mezzo di Legali da essa incaricati, per realizzare un bonario componimento della controversia, compreso l'esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, la controversia verrà affidata al Legale nominato ai sensi dell'Art. 65.

Qualora sia necessaria una difesa penale, l'Impresa concorderà di volta in volta con l'Assicurato il nominativo del legale da nominare.

La copertura assicurativa viene garantita anche per i successivi stati e gradi del giudizio civile e penale, a condizione che la controversia presenti, a discrezione dell'Impresa, possibilità di successo.

Il conferimento di incarichi a consulenti tecnici di parte avviene d'intesa con l'Impresa.

L'Impresa conferma per iscritto la misura della copertura assicurativa per il Caso Assicurativo.

Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte dell'Impresa della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, l'Impresa assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e l'Impresa circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione, la controversia, senza esclusione delle vie giudiziali, verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e l'Impresa; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal presidente del tribunale.

Ciascuna delle Parti si farà carico delle proprie spese legali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Alternativamente, è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di Mediazione.

In caso di conflitto di interessi con l'Impresa, l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale.

Qualora vi sia il rischio della Prescrizione e/o decadenza del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni ritenute più opportune, con espressa manleva di ogni eventuale pregiudizio arrecato all'Assicurato in virtù dell'instaurazione della procedura arbitrale.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda adire le vie giudiziali, prima dell'instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa, dovrà essere attivato il tentativo di Mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 68 INDENNIZZO

L'Impresa corrisponde, per ogni Caso Assicurativo, un Indennizzo sino alla concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Polizza.

Tale Massimale trova applicazione anche quando l'Impresa, in un Unico Caso Assicurativo, debba attuare pagamenti a più soggetti Assicurati. In caso di identità soggettiva e/o oggettiva di più Casi Assicurativi collegati temporalmente e causalmente, il Massimale pattuito si intenderà esclusivamente riferito ad un Unico Caso Assicurativo.

Art. 69 RECUPERO DI SOMME

Sono di spettanza dell'Assicurato i risarcimenti ed ogni somma recuperata o comunque corrisposta dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Sono di spettanza dell'Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva.



Sezione Assistenza

La copertura è sempre abbinata alle coperture assicurative "Incendio" e "Rischi accessori all'Incendio" del Fabbri-
cato e/o Contenuto e/o "Rischio Locativo".



Che cosa è assicurato

Art. 70 PRESTAZIONI

L'Impresa si impegna, nei limiti dell'Art. 73, ad erogare le Prestazioni di seguito elencate avvalendosi della Strut-
tura Organizzativa di Europ Assistance, che provvederà all'organizzazione dei relativi interventi.

1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un fabbro presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa
provvederà ad inviare un fabbro.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso delle serrature che rendano impossibile
l'accesso alla propria Abitazione;
- b. Scasso di Fissi e Infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplo-
sione, allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la
sicurezza dei locali della propria Abitazione.

2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un idraulico presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzati-
va provvederà ad inviare un idraulico. La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse
dell'impianto idraulico dell'Abitazione;
- b. mancanza d'acqua, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata
da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle
tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un elettricista, in caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i
locali dell'Abitazione per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle
prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista.

4. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, necessiti di un intervento di
emergenza per il salvataggio o il risanamento della propria Abitazione e del relativo Contenuto, la Struttura
Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura.

5. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

6. INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

7. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

8. TRASLOCO

Nel caso in cui, in seguito a Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, allagamento e Furto i locali dell'Abitazione dell'Assicurato fossero inagibili per un periodo minimo di 30 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco dei beni superstiti dell'Assicurato, fino al deposito più vicino.

9. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un sorvegliante a seguito di Scasso di Fissi e Infissi, Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione, danni causati dall'acqua, che abbiano colpito la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a contattare un istituto di vigilanza privato che invierà una persona addetta alla custodia in attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni.

10. SPESE D'ALBERGO

Qualora l'Abitazione sia inagibile a seguito di Furto o tentato Furto, Scoppio, Incendio, Fulmine, Esplosione, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo dell'Assicurato.



Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dall'Impresa?

No, in quanto è l'Impresa a provvedere - tramite la Struttura Organizzativa di EUROP ASSISTANCE - all'invio di un artigiano convenzionato, sostenendo i costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella *Tabella in Limiti della Copertura*.



Che cosa non è assicurato

Non sono previste Prestazioni in mancanza di una situazione di emergenza.



Limiti della copertura

Art. 71 LIMITI DELLA COPERTURA

Ciascuna Prestazione è erogata sino ad un massimo di 3 volte per singolo anno assicurativo.
Le Prestazioni non saranno erogate per i Sinistri dipendenti o provocati da:

1. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
3. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
4. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni da parte dell'Assicurato;
5. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del codice civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance nel termine di 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le Prestazioni di assistenza di cui alla presente sezione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Art. 72 LIMITI SPECIFICI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Sono esclusi:

- a. per i casi di cui al precedente Art. 70.2 (a) e (b), i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato nonché ad interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- b. per i casi di cui al precedente Art. 70.2 (c), i danni di tracimazione dovuti a Rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Sono esclusi:

- a. i Sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b. i Sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c. i Sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte e a valle del contatore.

3. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24 ORE

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

4. TRASLOCO

Sono esclusi:

- a. i traslochi effettuati oltre i 60 (sessanta) giorni dal Sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco;
- b. i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

Art. 73 LIMITI D'INDENNIZZO

Prestazione	Massimale	Riferimenti
Invio di un fabbro per interventi di emergenza	€ 100 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; € 50 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno.	Art. 70.1
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	€ 100 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; € 50 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno.	Art. 70.2
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	€ 100 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; € 50 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno.	Art. 70.3
Interventi di emergenza per danni d'acqua	€ 150 per Sinistro per il costo dell'intervento.	Art. 70.4
Invio di un termoidraulico nelle 24 ore	€ 100 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; € 50 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno.	Art. 70.5
Invio di un tapparellista nelle 24 ore	€ 100 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera.	Art. 70.6
Invio di un vetraio nelle 24 ore	€ 100 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera.	Art. 70.7
Trasloco	€ 250 per Sinistro per i costi per il trasloco.	Art. 70.8
Invio di un sorvegliante	€ 150 per Sinistro.	Art. 70.9
Spese di albergo	€ 150 per Sinistro e per Nucleo Familiare.	Art. 70.10

Art. 74 DOVE VALE LA COPERTURA

La copertura assicurativa Assistenza vale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole Prestazioni.

Art. 75 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro coperto dalla copertura assicurativa Assistenza, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, pena la decadenza al diritto alle Prestazioni.

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE:

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

- **800.066.308;**
- oppure al numero di Milano **02.58245634.**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero di Polizza preceduto dal codice identificativo **UCAS;**
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Qualora si fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, si potrà inviare un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.a. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance S.p.A., per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (codice privacy) del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione si potrà contattare il numero **02.583841.**

Norme comuni a tutte le coperture assicurative

Art. 76 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO


La copertura assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato all'atto della sottoscrizione dell'Assicurazione.

Le dichiarazioni errate o incomplete relative a circostanze originarie che influiscono sulla valutazione dell'Impresa in merito al Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 77 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.

Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.



Quando si verifica un aggravamento del Rischio?

Se dopo l'acquisto della Polizza hai destinato parte della tua villa ad un utilizzo parzialmente diverso da quello di civile Abitazione, ad esempio a magazzino di tessuti destinati alla vendita, dovrai comunicarlo tempestivamente al tuo Intermediario per la valutazione della nuova situazione, poiché tale variazione influisce sulla valutazione del Rischio.

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa ridurrà il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia sin d'ora al relativo diritto di Recesso.

Art. 78 DECORRENZA

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato come "data effetto" nel Modulo di Polizza oppure, se successivo, del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio.

Art. 79 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è annuo e può essere pagato in un'unica soluzione oppure rateizzato con frazionamento mensile, senza costi aggiuntivi. In caso di frazionamento è comunque dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del Premio stesso.

Il pagamento del Premio avviene tramite addebito automatico sul conto corrente del Contraente aperto presso la filiale di UBI Banca indicata nel Modulo di Polizza; l'autorizzazione di addebito del Premio sottoscritta dal Contraente consente all'Impresa di effettuare 3 (tre) tentativi di prelievo e cioè:

1. il giorno di scadenza;
2. il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza;
3. il 29° (ventinovesimo) giorno successivo alla scadenza.

In caso di mancato integrale pagamento del Premio o di una rata di Premio, le coperture assicurative restano sospese dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Impresa conserva il diritto al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

L'Assicurazione si risolve di diritto se l'Impresa non agisce per la riscossione del Premio arretrato nei termini di 6 (sei) mesi, fermo il diritto al Premio in corso e al rimborso delle spese.

Art. 80 INDICIZZAZIONE

Fatta eccezione per la copertura assicurativa "Assistenza", il Premio, i Massimali, le somme assicurate, gli Indennizzi e i Limiti d'Indennizzo non espressi in percentuale sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'"Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (FOI) "indice costo della vita".

Qualora l'ISTAT modifichi la composizione ed i parametri del suddetto indice, l'adeguamento sarà calcolato in base alla variazione percentuale relativa al nuovo indice così risultante.

Il primo adeguamento si effettua confrontando l'indice di giugno dell'anno precedente a quello di stipula di Assicurazione con quello del giugno successivo.

Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di Premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Gli eventuali successivi adeguamenti si effettuano analogamente, prendendo come base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.

In caso di ritardata o intervenuta interruzione nella pubblicazione dell'indice, sarà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Art. 81 DIRITTO DI RECESSO - DURATA - RINNOVO AUTOMATICO SALVO DISDETTA

L'Assicurazione ha durata di un anno dalla data della relativa sottoscrizione.

Alla scadenza, l'Assicurazione si rinnova automaticamente per successivi periodi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra Parte la Disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r. entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza, come eventualmente rinnovata.

Se l'Assicurazione è stata stipulata in relazione ad un contratto di mutuo, il Contraente può recedere dalla copertura assicurativa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione all'Impresa a mezzo lettera raccomandata a.r. o per il tramite dell'Intermediario. Qualora il Premio fosse stato già corrisposto, l'Impresa provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte e senza applicazione di alcun costo o onere per il Contraente, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso.

In ogni caso, l'Assicurazione si intende automaticamente risolta alla prima scadenza annuale successiva all'interruzione del rapporto di conto corrente che il Contraente ha presso UBI Banca.

Art. 82 TERMINE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Il termine entro e non oltre il quale il Contraente o l'Assicurato devono denunciare per iscritto all'Intermediario o all'Impresa ciascun Sinistro è esteso a 10 (dieci) giorni dal giorno in cui ne hanno avuto conoscenza.

Art. 83 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In occasione di ogni Sinistro, fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla data del pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo a esso relativo, sia il Contraente sia l'Impresa possono recedere dall'Assicurazione, me-

dianete lettera raccomandata a.r., con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

L'Assicurazione cessa di avere efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione.

In caso di esercizio del Recesso del Contraente o dell'Impresa, quest'ultima rimborsa al Contraente la parte di Premio al netto delle imposte relativa al periodo di Rischio non corso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Recesso.

Art. 84 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 85 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se per le medesime coperture assicurative coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato in caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

Art. 86 MODIFICHE

Qualsiasi modifica all'Assicurazione deve essere provata per iscritto e deve risultare da atto scritto, sottoscritto da ciascuna Parte.

Art. 87 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile.

Il diritto dell'Impresa al pagamento del Premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze.

Art. 88 LEGGE APPLICABILE

L'Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano.

Art. 89 CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra le Parti relative all'Assicurazione saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Contraente, come indicato nel Modulo di Polizza, ferma la necessità per la Parte istante di dare corso alla Mediazione nei casi in cui sia prevista come condizione di procedibilità ai sensi delle applicabili disposizioni.

Art. 90 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Glossario

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti condizioni di Assicurazione. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.

Abitazione

I locali destinati a civile Abitazione, comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

- appartamento: l'insieme dei locali fra loro comunicanti facenti parte di un Fabbricato costituito da più appartamenti non comunicanti. Ogni appartamento ha un proprio accesso all'interno del Fabbricato e un accesso comune dall'esterno;
- villa a schiera: l'insieme dei locali fra loro comunicanti facenti parte di un Fabbricato costituito da più ville a schiera, ognuna con proprio accesso indipendente dall'esterno;
- villa: Fabbricato singolo destinato ad Abitazione, con proprio accesso dall'esterno.

Abitazione Principale

l'Abitazione, indicata nel Modulo di Polizza, in cui l'Assicurato dimora stabilmente.

Abitazione Secondaria

qualsiasi abitazione diversa dall'Abitazione Principale indicata nel Modulo di Polizza.

Animali Domestici

animali comunemente allevati dall'uomo, escluse le specie che prevalentemente in natura vivono allo stato brado e, in ogni caso, gli animali utilizzati per attività finalizzate alla produzione di reddito.

Assicurato

la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè:

- il Contraente identificato nel Modulo di Polizza e il suo Nucleo Familiare;
- i figli minori del Contraente al momento del Sinistro non facenti parte del Nucleo Familiare qualora affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- i figli naturali minorenni al momento del sinistro, non facenti parte del Nucleo Familiare e ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dal Contraente;
- i figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni al momento del Sinistro) non facenti parte del Nucleo Familiare poiché residenti altrove per motivi di studio.

Assicurazione

contratto con il quale l'Impresa, verso pagamento del Premio, si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di un Sinistro, ai termini e alle condizioni convenute.

Assistenza Stragiudiziale

l'attività svolta per tentare di risolvere una controversia prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Carenza

periodo tra la data di efficacia dell'Assicurazione e la data di inizio di operatività della copertura.

Cassaforte

contenitore metallico non smontabile, munito di speciali serrature di sicurezza, di peso non inferiore ai 75 kg, salvo il caso di cassaforte incassata ed ancorata nel muro in modo tale che non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Caso Assicurativo

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa Tutela Legale.

Codice delle Assicurazioni

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Contenuto

l'arredamento in genere per l'Abitazione e tutto quanto serve per uso domestico o personale. Sono compresi gli impianti di prevenzione e di allarme, i ciclomotori (escluso qualsiasi altro veicolo a motore o le imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore.

Contraente

la persona fisica che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio.

Cose

limitatamente alla copertura assicurativa "Responsabilità Civile", i beni materiali e gli animali.

Crollo

il completo distacco e la conseguente caduta di una o più parti del Fabbricato dal resto della struttura oppure una deformazione della struttura portante del Fabbricato che ne abbia compromesso la stabilità.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Disdetta comunicazione che una Parte è tenuta ad inviare all'altra Parte entro il termine di preavviso convenuto, qualora non desideri il tacito rinnovo dell'Assicurazione.

Estorsione il comportamento di colui che, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Europ Assistance Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N.19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00108 - Impresa appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Impresa soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance è affidata la gestione dei Sinistri di cui alla copertura assicurativa "Assistenza".

Fabbricato l'intera costruzione edile o la porzione della stessa (ivi compresa, nel caso di Fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà comune) di proprietà dell'Assicurato o in locazione. Il Fabbricato include:

- fissi e Infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- affreschi e statue non aventi valore artistico;
- impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione;
- le tinteggiature, tappezzerie e moquette;
- le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantina, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli), purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Non costituiscono Fabbricato:

- il terreno;
 - gli spazi adiacenti, quali i cortili, giardini, parchi, alberi, orti, strade private, giochi ed attrezzature sportive quali campi da tennis, piscine, vasche idromassaggio esterne, scivoli, altalene, giostrine a mano e simili;
 - se presenti, l'Impianto Fotovoltaico e l'Impianto Solare Termico.
-

Fissi e Infissi manufatti per la chiusura dei vani: porte, finestre, serramenti e lucernari.

Franchigia la somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta dall'Indennizzo e resta pertanto a carico del Contraente e/o Assicurato.

Fulmine	il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
----------------	--

Furto	impossessamento della cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
--------------	--

Furto con Destrezza	Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
----------------------------	---

Guasto Macchine	tutti i danni all'Impianto Fotovoltaico o all'Impianto Solare Termico derivanti da guasto e/o rotture, originati da cause interne di natura meccanica.
------------------------	--

Impianto Fotovoltaico	l'impianto per produrre energia elettrica grazie allo sfruttamento dell'energia solare, comprensivo di supporti, staffe, Inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione e altri componenti elettrici minori.
------------------------------	---

Impianto Solare Termico	l'impianto per la produzione di energia termica grazie allo sfruttamento dell'energia irradiata dal sole per scaldare liquidi, da utilizzarsi prevalentemente nell'ambito domestico, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione e altri componenti elettrici minori.
--------------------------------	--

Impresa	CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
----------------	------------------------------

Incendio	la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
-----------------	--

Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.
-------------------	--

Intermediario	UBI Banca S.p.A., con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, che distribuisce l'Assicurazione presso i propri clienti intestatari di un conto corrente.
----------------------	--

Inverter dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

Lastre le lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo e vetro (compresi specchi), anche lavorate e decorate, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.

Legale professionista abilitato a difendere un soggetto in giudizio.

Limite di Indennizzo o Massimale somma massima liquidabile dall'Impresa a titolo di Indennizzo.

Locatario colui che ha un bene in locazione.

Locatore colui che concede un bene in locazione.

Mediazione l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Modulo di Polizza documento che riporta le garanzie operanti, la durata delle stesse, i beni assicurati, il Premio dovuto e i Limiti di Indennizzo.

Nucleo Familiare i soggetti che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia del Contraente, nonché i minori in affidamento al Contraente medesimo

Occlusione la chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinata da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Parti il Contraente e CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Polizza	documento che prova l'Assicurazione.
----------------	--------------------------------------

Premio	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa come corrispettivo degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi dell'Assicurazione.
---------------	--

Prescrizione	estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
---------------------	--

Prestazione	l'assistenza fornita all'Assicurato nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa in relazione alla copertura assicurativa "Assistenza".
--------------------	--

Preziosi	oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura; orologi da polso o da tasca, anche in metallo non prezioso, di valore singolo superiore ad € 3.000.
-----------------	--

P.R.A. (Primo Rischio Assoluto)	il diritto dell'Assicurato, in caso di Sinistro, di essere indennizzato di tutto il danno subito, sino al Massimale, e non in proporzione al valore del bene. Il P.R.A. è una forma di copertura assicurativa di maggiore favore per Assicurato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.
--	---

Rapina	sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
---------------	---

Recesso	diritto unilaterale di una Parte di sciogliersi dal contratto di Assicurazione.
----------------	---

Rigurgito	riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
------------------	--

Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
----------------	--

Scasso	forzatura o rottura di serrature o di mezzi di chiusura, posti a protezione di locali e/o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
---------------	---

Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona.

Scoperto

la percentuale di Indennizzo che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro.

**Scoppio –
Implosione**

repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete", comunque si manifestassero, non sono considerati Scoppio.

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Struttura
Organizzativa**

la struttura di Europ Assistance, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto che regola il contatto telefonico con l'Assicurato e l'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza.

Superficie

la superficie (espressa in metri quadri) del Fabbricato, indicato nel Modulo di Polizza, pari alla somma:

- della Superficie Calpestabile;
- del 50% della Superficie Calpestabile di garage, cantine, locali mansarde, taverne ed eventuali pertinenze.

Se l'Abitazione fa parte di un condominio sono escluse le superfici delle parti comuni.

**Superficie
Calpestabile**

differenza tra la Superficie dei vani e quella dei muri interni e perimetrali, escluse le terrazze e i balconi aperti su uno o più lati.

Transazione

accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Terrorismo

atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Unico Caso Assicurativo

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati, cioè:

- vertenze e controversie, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali ad un medesimo contesto riferito all'evento rientrante nella copertura assicurativa. Detto principio prevale sull'individuazione della domanda principale sia dal punto di vista economico che nel merito;
- indagini, rinvii a giudizio e/o procedimenti penali a carico di una o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.

Valore a Nuovo

- per il Fabbricato, la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per oggetti pregiati, oggetti d'arte e di antiquariato, collezioni e Preziosi, il valore di mercato al momento del Sinistro;
- per il rimanente Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate o asportate con altre nuove, uguali oppure equivalenti.

Valore Commerciale

il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, danneggiati o asportati, con altri nuovi, uguali o equivalenti, al netto di deprezzamento stabilito in relazione a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di manutenzione.

Vetro Antisfondamento

vetro stratificato costituito da due o più Lastre ognuna di spessore minimo di 3 (tre) mm con interposto materiale plastico in grado di ostacolare l'attacco portato contro la Lastra allo scopo di superarla per motivi criminali.

Articoli del codice civile richiamati nelle condizioni di Assicurazione

Art. 1892.

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle Cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'Assicurazione riguarda più persone o più Cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle Cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893.

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose.

Art. 1894.

ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di Recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

**Art. 1898.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di Cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di Recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del Recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di Cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

**Art. 1901.
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.**

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Art. 1907.
ASSICURAZIONE PARZIALE.**

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**Art. 1910.
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.**

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**Art. 1914.
OBBLIGO DI SALVATAGGIO.**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle Cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle Cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Art. 1915.
INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO.**

L'Assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 1916.
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Art. 2952.
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.**

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della Prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CARGĒAS[®]
ASSICURAZIONI



www.cargeas.it